ORDINANZA MUNICIPALE
AIUTI ALLA POPOLAZIONE

Il Municipio di Onsernone, richiamati gli artt. 106 *(competenze generali)* e 110 *(competenze amministrative)* della Legge organica comunale, nonché i crediti concessi in sede di preventivi,

risolve,

Campo di applicazione

Art.1

1 La presente Ordinanza disciplina la concessione annuale di aiuti comunali che possono essere concessi dopo la crescita in giudicato del corrispettivo credito incluso nel preventivo dell'anno corrente.

2 Beneficiari sono i domiciliati con residenza primaria nel Comune di Onsernone. Gli stranieri con il permesso di domicilio "C", con residenza primaria tutto l'anno, sono equiparati ai domiciliati.

3 Il richiedente deve inoltrare richiesta scritta alla Cancelleria Comunale allegando l'originale della fattura e della ricevuta del pagamento. Sono sussidiati solo importi pagati nell'anno corrente.
In caso di trasferimento di domicilio successivo al versamento del contributo, il Municipio si riserva la possibilità di richiedere il rimborso pro-rata temporis.

Assegno di natalità o per adozione

Art. 2

Beneficiari: famiglie, anche monoparentali, domiciliate nel Comune.
Assegno una tantum: CHF 200. — per ogni neonato o bambino adottato.

Altri aiuti

Art. 3

1 Per l'acquisto di *legna* da ardere in collaborazione con il Patriziato Generale d'Onsernone (PGO), sussidio del 15% della fattura, dedotti eventuali altri sussidi, ritenuto un massimo di CHF 150. — annui.

2 Per l'acquisto di sacchi di *pellet*, provenienza dalla Svizzera, un sussidio di CHF 2.— al sacco da KG 15, ritenuto un massimo annuo di 50 sacchi per nucleo famigliare.

3 Per l'acquisto di *legna* da ardere presso Ditte della Valle Onsernone, sussidio del 15% della fattura, dedotti eventuali altri sussidi, ritenuto un massimo di CHF 150. — annui.

4 Per le richieste dell'Art. 3 cpv. 1, 2 e 3 i richiedenti dovranno certificare la provenienza della legna/del pellets sulla fattura della Ditta al momento della presentazione della domanda volta all'ottenimento del sussidio.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 5 1 La presente Ordinanza abroga qualsiasi risoluzione comunale in materia e viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, con risoluzione **no. 791 del 17.10.2022**, **durante il periodo di 30 giorni dal 24.10.2022**.

2 Entra in vigore: 1.1.2023

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Russo, 19.10.2022

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Stephan Chiesa

La Segretaria: Leila Mordasini

Pubblicazione all'albo comunale delle modifiche decise con risoluzione municipale No. 57 del 3.2.2025 – vedi testi in rosso – durante il periodo **di 30 giorni dal 10.2.2025**.

Contro le modifiche della presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Russo, 6.2.2025

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Andri Kunz

La Segretaria: Leila Mordasini